



L'esperibilità dell'azione prevista dall'art. 149 del C.d.A. anche da parte del cessionario

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 4 novembre 2025 n. 29113) pur ritenendo il ricorso (in tema di cessione del credito) inammissibile la ritiene di particolare importanza, dacché suscettibile di essere in concreto replicata in una pluralità di occasioni e foriera di significative incertezze euristiche nella giurisprudenza di merito degna, quindi, dell'enunciazione di principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 363 del codice di rito. Il tema concerne, in sintesi, **la esperibilità dell'azione prevista dall'art. 149 del D.Lgs. n. 205 del 2009 ad opera del cessionario del credito per risarcimento danni patrimoniali da sinistro stradale**. La Corte di Cassazione dà un rispiosta positiva, affermando: *«doveroso puntualizzare che sull'argomento questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, ancorché a fini differenti (in specie, per la verifica dell'integrità del contraddittorio Cass. 31/05/2019, n. 14887) oppure con affermazioni meramente incidentali, non immediatamente pertinenti all'oggetto del contendere (Cass. 12/09/2019, n. 22726; Cass. 31/03/2021, n. 8869), ma in ogni caso univocamente orientate in direzione favorevole all'ammissibilità dell'azione. Può allora prendersi le mosse dagli argomenti in queste pronunce già esplicitati, per qui meglio ribadirli e svilupparli. In linea generale, la cessione del credito è il negozio giuridico con cui un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) il credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto) esso determina, in via immediata, una successione a titolo particolare nel diritto, cioè una modificazione dal lato attivo della obbligazione. Salvo quest'ultimo aspetto (in forza del quale il debitore ceduto è tenuto ad effettuare la prestazione dovuta in favore del cessionario), la obbligazione resta inalterata negli altri suoi elementi caratterizzanti e ci spiega perché, per espressa prescrizione dell'art. 1263 cod. civ., il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, tra cui vanno senz'altro ricompresi tutti i poteri esercitabili a tutela del diritto ceduto. Tali regole generali non trovano alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (segnatamente, all'attualità, il pi¹ volte citato D.Lgs. n. 209 del 2005). Ed invero, come è pacifico nella giurisprudenza di*



nomofilachia, **il credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale pu² costituire oggetto di cessione, in quanto di natura non strettamente personale, non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo n¹ ricorrendo un² ipotesi di cessione di crediti litigiosi** (cos¹, tra le tante, Cass. 13/05/2009, n. 11095; Cass. 10/01/2012, n. 52; Cass. 03/10/2013, n. 22601 si tratta, peraltro, di un credito attuale, non gi¹ futuro, che sorge nel momento in cui il fatto illecito ¹ compiuto, ad altri fini rilevando il suo accertamento e la sua liquidazione.

Tanto premesso, la **trasmigrazione al cessionario delle azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ceduto** ¹ effetto, per dir cos¹, naturale del negozio di cessione ¹ importa, nel caso del credito risarcitorio da circolazione stradale, la esperibilit¹ non soltanto della azione ex art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 2005 verso l¹ assicuratore del soggetto responsabile ma anche dell¹ azione accordata, per un pi¹ rapido ed agevole soddisfacimento del credito, dall¹ art. 149 D.Lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell¹ assicuratore dello stesso danneggiato. Oltre quanto gi¹ osservato in termini generali, ¹ specificamente dirimente, al riguardo, la considerazione della **sostanziale identit¹ di posizione, circa il credito ceduto, tra l¹ assicuratore del danneggiato e l¹ assicuratore del responsabile, agendo il primo quale mandatario ex lege del secondo, con gli obblighi e gli oneri gravanti su quest¹ ultimo per quanto attiene alla misura della responsabilit¹** (chiara la lettera dell¹ art. 149, comma 3, D.Lgs. n. 209 del 2005 ¹ l¹ impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, ¹ obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell¹ impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime¹). In senso contrario, non giova invocare la ratio sottesa alla disposizione dell¹ art. 149 in parola, condivisibilmente ravvisata dalla Corte costituzionale (ord. 23 dicembre 2008, n. 441) nell¹ esigenza di rafforzare la posizione dell¹ assicurato danneggiato, soggetto debole essa, invero, **non implica il carattere personale di detta azione n¹ apporta deroga ai normali effetti della cessione del credito, sicch¹ appare del tutto privo di fondamento inferirne la negazione della legittimazione in capo al cessionario del credito risarcitorio.**

In conclusione viene enunciato, nell¹ interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ., il seguente principio di diritto ¹ **il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale ¹ legittimato ad esercitare l¹ azione prevista dall¹ art. 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell¹ impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato¹**

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

11 Nov 2025